



COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



Prot.5095

Ordinanza n.7/2021

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –Misure temporanee e urgenti per evitare assembramenti nei parchi a scopo di contenimento del contagio da virus COVID-19 - Chiusura di parchi, giardini pubblici, delle aree gioco ivi compresi i campi per il gioco del calcio e di tutte le attrezzature ludiche (scivoli, castelli gioco, altalene, ecc...) presenti nei parchi e nelle aree verdi e delle zone a queste assimilabili.

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in



materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;

PREMESSO che la ASL Lanciano Vasto Chieti ha comunicato la positività di n. 4 cittadini e in data 18.04.2021 di aver posto venti cittadini in isolamento quarantenario fiduciario collegati all'accertamento delle positività dei due bambini;

CONSIDERATO che stante la presenza di nuclei familiari allargati il contagio potrebbe estendersi facilmente oltre i casi ad oggi accertati con una possibile incidenza elevata del numero dei contagi in rapporto alla popolazione residente;

CONSIDERATO il rischio estremamente elevato di diffusione del virus all'interno fra la popolazione residente;

DATO ATTO che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una incisiva ed immediata azione di prevenzione, si rende necessario adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando specifiche precauzioni per fronteggiare ed impedire possibili situazioni di pregiudizio per la salute pubblica e la collettività;

RILEVATO di dover adottare misure urgenti di contenimento del contagio da virus Covid-19, vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico molto frequentati e pertanto a maggior rischio per la propagazione del contagio;

CONSIDERATO CHE i parchi, i giardini pubblici e nelle aree gioco dei parchi e delle aree verdi costituiscono luoghi in cui potrebbero verificarsi assembramenti di persone;

RITENUTO CHE le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

RILEVATO di dover disporre, per ragioni espresse in premessa e per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, con decorrenza immediata e sino al giorno 03 maggio 2021 incluso, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali.

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;



- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate, con decorrenza immediata e sino alle ore 24:00 del 3 maggio 2021 LA CHIUSURA dei parchi, dei giardini pubblici e delle aree gioco ivi compresi i campi per il gioco del calcio e di tutte le attrezzature ludiche (scivoli, castelli gioco, altalene, ecc...) presenti nei parchi e nelle aree verdi e delle zone a queste assimilabili site nel Comune di Palena.

Restano fermi gli obblighi e i divieti imposti dal DPCM del 02/03/2021, relativi al divieto di assembramento, al rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per lo svolgimento dell'attività sportiva e di almeno un metro per ogni attività, al divieto di qualsiasi gara, competizione e ogni attività connessa agli sport da contatto.

DISPONE

la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Chieti
- Al Comando Stazione Carabinieri di Palena;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Palena;
- All' Ufficio di Polizia Locale;

La pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Palena, 19.04.2021



Il Sindaco
Claudio D'Emilio

